



Comune di Vicoforte

Provincia di Cuneo

Via Roma 24

Tel. 0174 563730/2 fax 0174 563967

email: protocollo.vicoforte@ruparpiemonte.it

pec: vicoforte@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1 (Costituzione)

Presso il Comune di Vicoforte è costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti o domiciliati nel Comune nonché residenti nei Comuni limitrofi.

Articolo 2 (Criteri di iscrizione, ammissione, rinuncia)

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco;

Il Comune, in collaborazione con la Unione Montana, individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. L'iscrizione al gruppo presuppone la sussistenza di condizioni generali di salute compatibili con l'attività da svolgere nel gruppo, certificate con idonea documentazione medica.

Il Sindaco comunica con provvedimento scritto l'accettazione o il diniego motivato di iscrizione nel gruppo. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal gruppo.

La rinuncia all'iscrizione da parte del volontario deve essere comunicata per iscritto al Sindaco ed ha effetto immediato. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna. Il Sindaco, in caso di adesioni superiori alle necessità contingenti, stabilirà, con provvedimento scritto, il numero massimo di volontari operativi e i criteri preferenziali per l'ammissione.

Articolo 3 (Obiettivi)

Le competenze del volontariato sono definite in riferimento al D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 s.m.i. che assegna al Servizio nazionale della protezione civile l'assolvimento delle finalità "*... di tutelare l'integrità della vita, i beni, gl'insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danno derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi*", ed alla Legge 401/2001 che ha esteso ai predetti compiti il coordinamento dei "grandi eventi".

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in supporto all'Amministrazione comunale, all'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione Montana e alle altre Autorità operanti nell'ambito della protezione civile, nelle seguenti attività:

- previsione, prevenzione, soccorso e ripristino;
- predisposizione ed aggiornamento del Piano comunale di protezione civile;

- supporto alle manifestazioni, finalizzato alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, anche in analogia a quanto disposto dalla Legge 401/2001.

Articolo 4 (Responsabilità)

Il Sindaco ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 1/2018 e ai sensi dell'art. 11 della L.R. 7/2003, è Autorità di protezione civile, è il massimo responsabile del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina fra i componenti, su proposta del gruppo stesso (a seguito di elezione tra gli iscritti), un coordinatore che ne assume la responsabilità e ne coordina le attività, secondo le direttive impartite dal personale del settore di protezione civile comunale e intercomunale.

Inoltre il Sindaco si avvale del Responsabile del Servizio cui fa capo l'Ufficio comunale di protezione civile e del Referente dell'Ufficio Intercomunale di protezione civile dell'Unione Montana, per tutti gli indirizzi di carattere operativo, gestionale e finanziario riguardanti l'attività del gruppo.

Il coordinatore è responsabile del buon andamento di tutte le attività del gruppo e del corretto utilizzo e manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e dei D.P.I. in dotazione ed è portavoce presso la struttura comunale e intercomunale delle necessità sia materiali che formative del gruppo, collaborando con la stessa alla organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e di esercitazioni pratiche.

Articolo 5 (Informazione, formazione e addestramento)

L'informazione, la formazione e l'addestramento dei volontari sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e dei volontari di protezione civile.

È compito del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, del Comune e dell'Unione Montana, curare l'informazione, la formazione e l'addestramento dei volontari.

Le medesime istituzioni ed enti, di volta in volta, individueranno i formatori, fra i tecnici degli Enti e delle Istituzioni pubbliche (es. Coordinamento Provinciale, Coordinamento Regionale, ecc..) o private che, per le loro competenze, saranno ritenuti idonei alla formazione specifica dei volontari.

Il gruppo potrà partecipare a corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento nell'ambito della prevenzione, pronto intervento e soccorso, organizzati da Enti Istituzionali e Associazioni di volontariato riconosciute, nonché organizzare autonomamente corsi di formazione, prevenzione e aggiornamento dei volontari, con l'ausilio dell'ufficio comunale e intercomunale di Protezione Civile nonché dei tecnici citati nel precedente comma, in entrambe i casi preventivamente autorizzati dal Sindaco.

Articolo 6 (Specializzazioni)

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto e alle capacità dei singoli volontari; è inoltre ammessa la formazione di gruppi operativi omogenei.

Articolo 7 (Emergenza)

Il gruppo opera in emergenza alle dipendenze degli organi comunali e intercomunali preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, su ordine del Sindaco, sentito il Responsabile del Settore di protezione civile comunale che provvederà ad informare il coordinatore della necessità d'intervento da parte dei volontari.

Articolo 8 (Doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 3 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, in armonia con le disposizioni della normativa nazionale e regionale. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Nell'organizzazione del gruppo si terrà conto delle attitudini dei singoli e della preparazione acquisita o da acquisire con i corsi di formazione e addestramento di cui all'art. 5.

L'iscrizione al gruppo comunale comporta:

- la partecipazione ai corsi di formazione, addestramento, aggiornamento, alle esercitazioni pratiche, ai servizi ed alle riunioni del gruppo, con un minimo del 30% di presenze annue;
- l'assegnazione alle mansioni ritenute più opportune, secondo i rischi prevalenti, anche in funzione delle singole professionalità o preparazione tecnica;
- la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impegno in caso di calamità o necessità, in ausilio alle forze di Protezione Civile;
- il mantenimento in efficienza delle strutture, mezzi ed attrezzature assegnate;
- il corretto utilizzo e la cura dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) affidati dal Comune, nonché la tempestiva comunicazione di rottura o difetto riscontrato;
- la collaborazione con gli Uffici Comunali e intercomunali per l'individuazione dei rischi sul territorio e per la predisposizione degli atti necessari riferiti al Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Articolo 9 (Diritti)

Nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 02/01/2018 n. 1 e s.m.i. ai volontari del gruppo comunale, previa iscrizione dello stesso nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014, saranno garantiti, secondo le modalità previste all'allegato A della citata D.G.R. e nei limiti della copertura di bilancio, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, s.m.i.
- d) rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute, relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati.

Durante l'impiego dei volontari in tutte le attività previste dal presente Regolamento ed autorizzate dal Sindaco, verrà comunque garantita ai volontari, a carico del Comune o di altri soggetti che intendano contribuire:

- la copertura assicurativa (i volontari sono coperti durante l'impiego, da assicurazione per danni

- a sé o a terzi);
- Rimborso delle spese sostenute e del carburante sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.);

Articolo 10

(provvedimenti disciplinari e cancellazione dal gruppo)

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento è condizione necessaria per l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni gravi comportano, in via precauzionale, la sospensione temporanea della qualifica di volontario. Il Sindaco, sentiti l'interessato e il coordinatore del Gruppo, deciderà, a suo insindacabile giudizio, l'espulsione o la riammissione del volontario al gruppo.

Gli iscritti al gruppo sono cancellati qualora:

- non raggiungano un minimo del 30% delle presenze nella partecipazione ai corsi di formazione, addestramento, aggiornamento, esercitazioni pratiche, ai servizi ed alle riunioni del gruppo, senza giustificato motivo, nel corso di un anno solare;
- tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini esterni tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del gruppo;
- danneggino dolosamente mezzi e materiali in dotazione al gruppo;
- non rispettino le norme in materia di sicurezza durante le attività di protezione civile.

I provvedimenti sopra indicati sono comunicati agli interessati per iscritto.

Analogamente la rinuncia o revoca all'iscrizione da parte del volontario deve essere comunicata per iscritto al Sindaco, ha effetto immediato e comporta la restituzione di tutto il materiale ricevuto in dotazione.

Articolo 11

(Adesioni)

Al fine di garantire l'applicazione dei benefici elencati nell'art 9 del presente regolamento, il Comune può inoltrare alla Regione Piemonte la richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco territoriale delle organizzazioni di Volontariato di protezione civile.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale del volontariato di protezione civile n. 5/R del 23/07/2012, il Comune può chiedere l'adesione al Coordinamento Provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile competente per territorio.

Articolo 12

(Tutela dei dati personali)

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Articolo 13

(Norme abrogate)

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti in materia nonché con esso contrastanti.

Articolo 14

(Pubblicità del regolamento)

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 15
(Rinvio dinamico)

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.